



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO,
DISINFEZIONE, ASCIUGATURA, STIRATURA E PIEGATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E
SANITARIA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI TOLMEZZO E DI VILLA
SANTINA**

PERIODO 1.07.2019 – 30.06.2024
D.lgs. 50/2016 – art. 23 commi 14 e seguenti

CIG: 7880346B3B

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PARTE I - OGGETTO DELL’APPALTO

1) DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” di Tolmezzo è una struttura residenziale per anziani di terzo livello con una capacità complessiva attualmente autorizzata di 166 posti letto per anziani non autosufficienti.

Nella struttura è inoltre presente una Residenza sanitaria assistenziale di 22 posti letto gestita dall’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 e alla quale l’Azienda pubblica di servizi alla persona è tenuta ad erogare, tra l’altro, un servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura di biancheria piana e sanitaria.

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Stati Uniti d’America” di Villa Santina (UD) è stata costituita nel corso del 2017 per subentrare, a far data dal 1 gennaio 2018, nella gestione della Casa Albergo precedentemente amministrata dalla Società “Residence Stati Uniti d’America”.

La Casa Albergo è autorizzata al funzionamento di 90 posti letto per persone autosufficienti. Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2087/2006 è autorizzata a mantenere l’ospitalità di persone anziane che, successivamente al momento dell’accoglimento, abbiano avuto un’evoluzione della condizione funzionale.

L’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” e l’Azienda pubblica di servizi alla persona “Stati Uniti d’America” hanno stipulato una convenzione per assicurare, tra l’altro, le funzioni amministrative e contabili necessarie a garantire la gestione della Casa Albergo.

Assume particolare rilievo il fatto che a decorrere dal 1 gennaio 2018 le due Aziende hanno in comune, il Direttore generale che, ai fini del presente appalto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. L’appalto pertanto è aggiudicato in un unico lotto e deve essere formulata un’offerta complessiva valida per entrambe le Aziende.

Il servizio oggetto dell’appalto consiste:

- nella fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili, nuovi di fabbrica, costituiti dalla biancheria piana e confezionata secondo l’elenco previsto all’articolo 7 e secondo le caratteristiche indicate all’articolo 8;
- nella fornitura di una dotazione a scorta di tutti i manufatti tessili costituiti da biancheria piana di corredo dei letti e per usi vari (lenzuola, federe, traverse, teli, ecc.) che dovrà essere costantemente reintegrata in seguito al suo utilizzo in entrambe le Aziende, secondo le quantità fisse indicate all’articolo 8;
- nel ricondizionamento sanitizzante (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana citata all’articolo precedente;

- nel ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) delle divise del personale della Residenza sanitaria assistenziale;
- nel ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) di articoli di proprietà delle Aziende (tende, coperte, materassi, cuscini);
- nel ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria personale degli ospiti e delle divise del personale, nell'eventualità che le Aziende si trovino, per qualsivoglia motivo, nell'impossibilità temporanea a provvedervi;
- nell'accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi manufatto tessile riutilizzabile a "rischio infettivo" per esplicita indicazione del Coordinamento socio-assistenziale;
- nella fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria piana/confezionata sporca, compresi i sacchi per il contenimento dei capi sporchi in polietilene a bassa intensità conforme alla norma UNI 7642, di spessore non inferiore ai 0,6 mm., a chiusura con laccio autostatico; per la biancheria infetta, o presunta tale, i contenitori dovranno essere costituiti da un sacco idrosolubile e da un secondo sacco di colore rosso di spessore non inferiore a 1 mm.;
- nella fornitura delle attrezzature e dei carrelli necessari per la gestione della movimentazione interna della biancheria con riferimento al solo percorso della biancheria utilizzata;
- nel ritiro e riconsegna della biancheria da e verso il servizio lavanderia delle due Aziende e nel trasporto su mezzi idonei della biancheria da e verso le stesse sedi ai luoghi in cui l'appaltatore effettua le attività di ricondizionamento;

Le Aziende si riservano la facoltà di attivare nuovi servizi oltre a quelli oggetto del presente appalto e di richiederli alla Ditta, la quale si obbliga a fornirli nel termine di 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 63 del Dlgs. 50/2016, in presenza di specifiche esigenze, progetti o valutazioni di carattere socio-assistenziale, organizzativo e gestionale sopravvenuti. Le parti, relativamente all'attivazione di nuovi servizi, concorderanno le necessarie modalità di gestione e coordinamento.

Le Aziende nel corso di validità del contratto, si riservano altresì, la facoltà di modificare l'appalto riducendo o aumentando le quantità delle prestazioni, inizialmente affidate nel limite del 20%, senza che la Ditta possa eccepire e/o vantare alcunché al riguardo.

2) DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha la durata di 60 mesi e precisamente dal 01/07/2019 al 30/06/2024 ovvero dalla data di avvio delle prestazioni se successiva, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 3.

3) OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

La Ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della Stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente articolo 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto, con le modalità di revisione prezzi indicate all'articolo 4. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla Stazione appaltante almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale. Durante il periodo di proroga del contratto la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la Ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di aggiudicazione del servizio quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta che risulta aggiudicataria della nuova gara d'appalto.

4) REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti.

Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio del contratto

con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio (a titolo esemplificativo: in caso di avvio del contratto il 01 luglio 2019, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 01 agosto 2020 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 01/08/2018 e il 31/08/2019).

5) CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere svolto a regola d'arte e dovrà essere garantita la qualità delle prestazioni nei singoli processi di lavorazione e le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali, delle garanzie igienico-sanitarie e della continuità dell'erogazione delle attività.

In funzione alla tipologia del dispositivo trattato e del suo grado di sporco, l'appaltatore deve adottare il ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiro, piegatura, manutenzione, confezionamento) più idoneo per conferire al dispositivo stesso i requisiti prestazionali previsti dall'uso a cui sarà destinato.

6) QUALITÀ DEI TESSUTI E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

I tessuti utilizzati dovranno essere uniformi ed esenti da qualsiasi difetto di lavorazione (es. cuciture intermedie, rammendi ed altre imperfezioni) ed essere resistenti all'azione della luce naturale ed ai ripetuti lavaggi a freddo e a caldo.

Le caratteristiche merceologiche (intese come tipologia, misure/colori, tessuto, caratteristiche tecniche, foggia) dei singoli articoli di biancheria piana e confezionata noleggiati, e sulle quali la Stazione appaltante non accetta variazioni peggiorative, sono descritte all'articolo 8.

Eventuali ulteriori modifiche, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, potranno essere apportate solo se concordate fra le parti.

7) NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA E DOTAZIONE A SCORTA E RICOSTITUZIONE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in noleggio la biancheria piana e confezionata, nuova di fabbrica che avrà subito inizialmente n. 5 lavaggi, occorrente alle Aziende per coprire i fabbisogni evidenziati (anche in base ai consumi storici) nelle tabelle 2 a) e 2 b).

All'avvio dell'appalto ciascuna Azienda deve essere rifornita della dotazione completa per il tempo indeterminato e necessario alla costituzione di adeguata scorta presso le sedi aziendali, nonché al suo continuo e diretto rifornimento, in modo che le Aziende risultino in qualsiasi occasione fornite della dotazione idonea di biancheria piana e confezionata che rimarrà sempre depositata presso il servizio di lavanderia nelle quantità sotto indicate:

Tabella 1

<i>Tipologia</i>	<i>Dotazione iniziale struttura Tolmezzo</i>	<i>Dotazione iniziale struttura Villa Santina</i>
Lenzuola singole	180	40
Traverse	200	40
Federe	200	40
Copriletto	40	10
Asciugamani grandi	70	30
Asciugamani viso	180	30
Asciugamani piccoli	300	40
Tovaglioli	180	100
Grebiuli mensa tipo poncho	10	3
Grebiuli cucina	10	0
Coprimacchia	80	20
Strofinacci cucina	30	0
Bavaglione colorato	80	30

Il reintegro dovrà invece avvenire in base alle seguenti quantità fisse e alle tempistiche sotto indicate:

a) Struttura di Tolmezzo

Tabella 2 a)

<i>Tipologia</i>	<i>Lunedì</i>	<i>Mercoledì</i>	<i>Venerdì</i>
Lenzuola singole	270	270	450
Traverse	300	300	500
Federe	260	260	500
Copriletto	80	80	160
Asciugamani grandi	80	80	160
Asciugamani viso	200	200	300
Asciugamani piccoli	600	600	800
Tovaglioli	600	600	800
Grebiuli mensa tipo poncho	20	20	35
Grebiuli cucina	20	20	35
Coprimacchia	60	60	80
Strofinacci cucina	80	80	100
Bavaglione colorato	120	120	240

*il numero è indicativo in quanto deve essere garantita la riconsegna della quantità di pezzi inviati a ricondizionamento

b) Struttura di Villa Santina:

Tabella 2 b)

<i>Tipologia</i>	<i>Lunedì</i>	<i>Mercoledì</i>	<i>Venerdì</i>
Lenzuola singole	60	60	80
Traverse	40	40	60
Federe	60	60	80
Copriletto	20	20	40
Asciugamani grandi	30	30	45
Asciugamani viso	30	30	45
Asciugamani piccoli	20	20	40
Tovaglioli	100	100	200
Grebiuli mensa tipo poncho	4	4	6
Coprimacchia	20	20	30
Bavaglione colorato	30	30	60

*il numero è indicativo in quanto deve essere garantita la riconsegna della quantità di pezzi inviati a ricondizionamento

Qualora, in seguito a inventari periodici, le quantità di materiale in giacenza risultassero decisamente al di sotto della scorta iniziale, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro.

Il reintegro è da ritenersi adeguato alle necessità delle Aziende, pertanto il suo continuo e diretto rifornimento, in modo che ciascuna struttura risulti in qualsiasi occasione fornito della dotazione idonea, è essenziale ai fini del buon funzionamento del presente appalto.

Pertanto, l'appaltatore dovrà sempre e in ogni caso garantire alle Aziende la consegna delle quantità di reintegro fisso di cui alle tabelle 2 a) e 2 b) del presente articolo.

Nel caso in cui, nel corso del contratto, i quantitativi di biancheria dovessero subire delle variazioni in aumento, la Ditta avrà l'obbligo di procedere alla fornitura senza alcuna variazione di quanto offerto in sede di gara.

Tutti gli articoli di biancheria piana e confezionata forniti a noleggio devono essere consegnati puliti e stirati perfettamente.

La riparazione da parte dell'Impresa aggiudicataria degli articoli di biancheria piana e confezionata deteriorata è ammessa salvo che essa non contrasti, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, con la funzionalità, i requisiti prestazionali ed il decoro estetico della stessa.

Gli articoli di biancheria piana e confezionata che per normale usura risultassero non più idonei devono essere tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.

8) QUALITA' DEI TESSUTI E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

I capi da fornire devono rispondere alle sotto indicate caratteristiche che costituiscono gli elementi fondamentali sui quali la Stazione appaltante non accetta variazioni.

I tessuti utilizzati devono essere uniformi e esenti da qualsiasi difetto di lavorazione (es. cuciture intermedie, rammendi o altre imperfezioni) e dovranno essere resistenti all'azione della luce naturale ed ai ripetuti lavaggi a freddo e a caldo.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti caratteristiche merceologiche:

LENZUOLA

- ✓ confezionate e rifinite secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone ritorto 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 160/290
- ✓ colore bianco.

TRAVERSE

- ✓ confezionate e rifinite secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 120/180
- ✓ colore bianco.

FEDERE

- ✓ confezionate e rifinite secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 60/90
- ✓ colore bianco.

COPRILETTI

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 170/260
- ✓ almeno cinque colorazioni diverse da definire in sede di aggiudicazione

ASCIUGAMANI VISO

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ tessuto di spugna di cotone 100%
- ✓ dimensioni indicative: cm 60/80
- ✓ colore bianco

ASCIUGAMANI DA BAGNO

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ in tessuto crepp o spugna di cotone 100% morbida ed assorbente
- ✓ dimensioni indicative: cm 100/150
- ✓ colore bianco

ASCIUGAMANI PICCOLI

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ tessuto di spugna di cotone 100%
- ✓ dimensioni indicative: cm 60/40
- ✓ colore bianco

TOVAGLIOLI

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ tessuto Tipo America cotone 100%
- ✓ dimensioni indicative: cm 50/50
- ✓ colorati da definire in sede di aggiudicazione

GREMBIULI MENSA TIPO PONCHO

- ✓ confezionati con schiena coperta, scollo a "v" e tascone centrale
- ✓ tessuto antimacchia
- ✓ colorati da definire in sede di aggiudicazione

GREMBIULI CUCINA

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ tessuto cotone 100%
- ✓ colorati da definire in sede di aggiudicazione

COPRIMACCHIA

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ tessuto antimacchia
- ✓ dimensioni indicative: cm 100/100
- ✓ colorati da definire in sede di aggiudicazione

STROFINACCI CUCINA

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ tessuto cotone 100%
- ✓ colore bianco

BAVAGLIONE MAXI

- ✓ Confezionato con chiusura a "orecchie di coniglio", bottone e tascona finale
- ✓ tessuto impermeabile all'interno e microspugna a contatto con la pelle
- ✓ dimensioni indicative: 44/100
- ✓ fantasia da definire in sede di aggiudicazione

Eventuali modifiche dopo l'aggiudicazione dell'appalto potranno essere apportate solo se concordate fra le parti e autorizzate dalle Aziende.

9) LAVAGGIO, ASCIUGATURA, STIRO E PIEGATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA

Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con la consegna dei capi alle Strutture perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e ordinati.

Il processo di lavaggio deve:

- mantenere igienicamente pulita la biancheria eliminando qualsiasi tipo di sporco e macchie di qualsiasi genere (materiale organico, prodotti medicamentosi, ecc.)
- garantire un idoneo trattamento di disinfezione;
- mantenere il più possibile integro l'aspetto estetico dei colori e la consistenza delle fibre dei capi di biancheria soggetti ad usura durante il lavaggio e lo stiro;
- garantire un risciacquo o un trattamento idoneo ad assicurare l'eliminazione di ogni traccia dei prodotti usati per il lavaggio, al fine di evitare allergie o irritazioni per gli ospiti;
- garantire l'eliminazione di tutti gli odori e la rimozione di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.);
- garantire idonei requisiti di morbidezza.

La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie; in caso di impossibilità tale biancheria dovrà essere eliminata e sostituita. L'Appaltatore è tenuto a garantire processi di lavorazione specializzati e differenziati per la biancheria piana e la biancheria infetta.

A tal fine deve prevedere l'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo, il colore, l'uso e il livello di sporco al fine di adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, asciugatura, finissaggio, stiro e piegatura più idoneo ad ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio che della buona conservazione dei capi.

Dovranno inoltre essere seguite regole essenziali quali il corretto utilizzo ed il regolare ciclo di lavorazione delle attrezzature utilizzate e l'appropriato utilizzo dei detersivi, con particolare riferimento alla qualità, quantità e consumi.

Le Aziende si riservano di effettuare, con le modalità ritenute più idonee, analisi sulla biancheria al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e

riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danno agli ospiti, dei quali la Ditta appaltatrice assume l'onere fin dall'inizio del servizio.

Gli impianti di lavaggio devono consentire il raggiungimento delle temperature idonee a garantire la decontaminazione dei capi.

L'Appaltatore è tenuto a garantire:

- un'asciugatura accurata della biancheria e un tasso di umidità residuo non superiore al 4%-Kg, soglia oltre la quale è possibile una rapida contaminazione e la formazione di cattivi odori durante la fase di stoccaggio;
- il mantenimento delle misure originarie dei capi di cotone;
- che la biancheria non presenti una carica microbica totale superiore a 20 unità formanti colonie/100 cm² e sia priva di cariche patogene;
- una stiratura e una piegatura accurata, effettuata a regola d'arte per evitare pieghe, arricci o accorciamenti impropri;
- impianti di lavaggio dotati di sistemi di depurazione dell'acqua che garantiscano il raggiungimento di temperature atte ad assicurare la disinfezione della biancheria e di capi in genere.

10) CARATTERISTICHE DEI DETERSIVI

I detersivi e gli altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai dispositivi tessili la necessaria morbidezza e confort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

I prodotti sbiancanti devono essere idonei a rimuovere macchie ed eventuali aloni, nonché a evitare la creazione di macchie indelebili sui tessuti.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di impiegare detersivi od altre sostanze, prive di fosforo, NTA e DTA. In particolare dovranno essere:

- conformi per tutte le parti applicabili, ai CAM di cui al DM del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene);
- rispondenti alle normative di sicurezza ambientale e del lavoro vigenti in Italia (Biodegradabilità, avvertenze di pericolosità, ecc.);
- caratterizzati, in ogni caso, dall'assenza di ingredienti classificati o classificabili con le seguenti "frasi di rischio" così come indicate dal regolamento CE n.1272/2008 (frasi H) del Parlamento e del Consiglio europeo e s.m.i. e nelle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE, (frasi R) ora abrogate, ovvero:
 - H351 sospettato di provocare il cancro - R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti);
 - H334 può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato - R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione);
 - H317 può provocare una reazione allergica cutanea - R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle);
 - H350 può provocare il cancro - R45 (può provocare il cancro);
 - H340 può provocare alterazioni genetiche - R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie);
 - H350i può provocare il cancro (inalazione) - R49 (può provocare il cancro per inalazione);
 - H360F può nuocere alla fertilità o al feto - R60 (può ridurre la fertilità);
 - H361d sospettato di nuocere alla fertilità o al feto - R61 (può danneggiare il feto);
 - H361f sospettato di nuocere alla fertilità o al feto - R62 (possibile rischio di ridotta fertilità);
 - H361d sospettato di nuocere alla fertilità o al feto - R63 (possibile rischio di danni al feto);
 - H362 può essere nocivo per i lattanti allattati al seno -R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno);
 - H371 può provocare danni agli organi - R68 (possibilità di danni irreversibili).

Il rispetto dei requisiti ambientali si presume conforme se il prodotto è in possesso di una ecoetichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche. [es.: Nordic Swan (Cleaning Products 4.5, 2007), EU Eco-label Decisione 2005/344/CE così come modificata dall'art.7 della Decisione 2009/888/CE), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente].

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di avvio del contratto, l'appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione appaltante le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici a vario titolo utilizzati nei processi di lavorazione della teleria oggetto di appalto per assicurare il controllo di conformità degli stessi ed effettuare le

eventuali e successive comunicazioni in corso di contratto relativamente a tali schede per variazioni legate a tali prodotti (uso di nuovi prodotti, dismissione di prodotti, variazione della composizione chimica dei prodotti comunicati ecc).

La Stazione appaltante avrà la possibilità di prelevare in sede di lavorazione presso gli stabilimenti dell'Appaltatore i campioni di detersivi, additivi, sbiancanti ed ammorbidenti impiegati al fine di eseguire le opportune analisi atte a controllare la qualità dei prodotti usati e l'effettiva rispondenza alle schede tecniche fornite dalla ditta. L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati, motivarne la causa e presentare le schede di sicurezza dei nuovi prodotti.

11) DISINFEZIONE

Tutta la biancheria (piana e confezionata) utilizzata nell'ambito dell'appalto, infetta o potenzialmente tale, prima del lavaggio o contestualmente allo stesso, deve essere sottoposta, a cura dell'Appaltatore, ad una accurata disinfezione, secondo i procedimenti convalidati a norma del DM 28/09/1990.

Il processo di disinfezione avviene attraverso un trattamento di lavaggio utile a garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all'esterno ed all'interno dei prodotti contaminati, in modo tale da interrompere irreversibilmente le catene infettive.

La disinfezione avviene in apposita autoclave a vapore o attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione tra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Se si utilizza il trattamento di lavaggio speciale esso deve essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale della biancheria non infetta.

L'Appaltatore deve effettuare, a proprie spese e con cadenza periodica, controlli batteriologici sulla biancheria, sulle attrezzature e mezzi impiegati per l'espletamento del servizio. Dell'esito di tali controlli, eseguiti da un laboratorio interno all'azienda appaltatrice o di Microbiologia di una struttura pubblica o autorizzata, verrà data completa comunicazione alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante può, a sua volta, effettuare prelievi per i controlli batteriologici sopra citati, senza alcun preavviso con addebito all'Appaltatore di tutti gli oneri sostenuti per l'effettuazione dei controlli e delle analisi in caso di risultati sfavorevoli.

Per materiali particolari che richiedono trattamenti diversi dal lavaggio ad acqua, questi devono essere precisati e comunque garantire la disinfezione del prodotto. Il trattamento di disinfezione dovrà avvenire secondo quanto descritto nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

Tutta la biancheria, il vestiario ed i dispositivi sporchi riutilizzabili ed in uso presso le Strutture che, secondo specifica indicazione della Stazione appaltante, dovessero risultare a rischio infettivo o nei cui confronti si ritiene di dovere applicare speciali precauzioni igieniche, saranno raccolti separatamente in appositi sacchi idrosolubili, facilmente distinguibili dagli altri (o per il colore o per l'indicazione su di essi riportata), a loro volta inseriti in un secondo sacco impermeabile in polietilene di colore rosso, trasportati in idonei contenitori, ermeticamente chiusi e da utilizzare solo per questa tipologia di scopo. Per eventuali prestazioni di disinfezione, avente per oggetto i materassi e i guanciali, l'Appaltatore deve fornire appositi sacchi idonei a tale scopo.

La biancheria infetta o potenzialmente infetta deve essere ritirata dall'Impresa aggiudicataria entro 24 ore dalla comunicazione da parte delle Aziende.

12) SOSTITUZIONE DEI CAPI DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA

L'Appaltatore dovrà procedere ad un attento controllo di ogni singolo capo di biancheria sia piana che confezionata da riconsegnare pulita provvedendo alla separazione di quei capi che risultino strappati, scuciti, macchiati, ecc..

I capi a noleggio rotti, macchiati, eccessivamente usurati o comunque non corrispondenti ai minimi criteri di pulizia e decoro, devono essere tempestivamente eliminati e sostituiti con capi aventi medesimi requisiti, così come quelli che abbiano perso i loro requisiti fisico-meccanici (es. capo ristretto o infeltrito).

Le metodologie di controllo dei capi difettosi adottate dall'Appaltatore vanno descritte nella relazione tecnica da presentare in sede di gara.

13) CONFEZIONAMENTO

Il confezionamento dei capi lavati e stirati deve garantire una suddivisione per tipologia di biancheria (lenzuola, teleria, ecc.) e la conservazione in buste trasparenti e contenenti un quantitativo costante e

prefissato di capi, termosaldate in polietilene utili a garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali e preservare il materiale contenuto da eventuali contaminazioni.

Ciascuna confezione deve contenere la medesima tipologia di biancheria e deve recare all'esterno un tagliando di controllo che ne identifichi il contenuto (es. lenzuola, traverse, coperte, divise, biancheria, ecc.), il nr. dei pezzi (per la biancheria piana e confezionata) e consenta gli accertamenti del caso. Ciascuna confezione non dovrà superare il peso di movimentazione carichi previsto per il personale di assistenza (D.Lgs 81/08).

Il materiale necessario per il confezionamento primario, finale e per il trasporto sarà fornito dalla Ditta e dovrà essere conforme alla norma UNI EN 868 da parte 2 a parte 10 e dalla norma UNI EN 11607 parte 1 e 2.

14) LAVAGGIO, ASCIUGATURA, STIRO DELLE DIVISE DEL PERSONALE DELLA R.S.A.

Il servizio di ricondizionamento e manutenzione delle divise del personale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria che opera nella Residenza sanitaria assistenziale consiste nel prelievo dai punti di ritiro dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi", nel lavaggio, asciugatura, stiro, piegatura e riconsegna degli indumenti allo stesso punto.

Le divise dovranno essere identificabili con un numero cucito, e/o etichetta termosaldata o cucita ovvero codice a barre.

I processi di lavaggio, disinfezione, confezionamento e controllo delle divise del personale sono indicati agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Le modalità di ritiro, trasporto, consegna sono quelle indicate agli articoli 16 e 17.

15) RICONDIZIONAMENTO DELLE DOTAZIONI DI PROPRIETA'

Il servizio di ricondizionamento e manutenzione della biancheria confezionata di proprietà delle Aziende consiste nel prelievo dai punti di ritiro delle Strutture, nel lavaggio, asciugatura, eventuale stiro e piegatura e riconsegna degli capi agli stessi punti secondo le modalità di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 18.

Gli articoli oggetto del lavaggio sono i seguenti:

- cuscini;
- coperte;
- tende;
- trapunte;
- piumini;
- copriletti.

Il lavaggio delle summenzionate dotazioni dovrà essere effettuato ad acqua e/o a secco, mediante procedure tecnologiche idonee, nel rispetto e in osservanza delle specifiche indicazioni previste in relazione alle componenti merceologiche dei capi.

La riconsegna degli indumenti puliti dovrà avvenire con rilascio di un documento giustificativo riportante la quantità consegnata con l'indicazione del peso (Kg) globale dei capi puliti in consegna.

16) RICONDIZIONAMENTO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI E DELLE DIVISE DEL PERSONALE

Il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria personale degli ospiti e delle divise del personale, viene attivato nell'eventualità che le Aziende si trovino, per qualsivoglia motivo, nell'impossibilità temporanea a provvedervi.

Il processo di lavaggio e sanificazione ad acqua della biancheria personale degli ospiti dovrà essere effettuato con l'utilizzo di detersivi idonei, abbinati a temperature dell'acqua e cicli di lavaggio adeguati. Per i capi delicati (lana, seta, misto lana, ecc.) l'Appaltatore dovrà far uso di idonei e specifici sistemi di lavaggio, in grado di garantire buoni risultati e l'eliminazione completa dello sporco e degli aloni. Il trattamento non dovrà essere lesivo e in ogni caso adatto alle caratteristiche dei tessuti, alla loro quantità ed al loro grado di sporco per evitarne il restringimento, l'infeltrimento e il deterioramento dei tessuti.

Sarà cura dell'Appaltatore apporre con idonea attrezzatura contrassegni o numerazioni che identifichino con certezza il proprietario di ciascun capo che viene trattato presso la lavanderia.

Le modalità di ritiro, trasporto, consegna sono quelle indicate agli articoli 17 e 18.

L'eventuale lavaggio delle divise del personale dovrà essere effettuato ad acqua e/o a secco, mediante procedure tecnologiche idonee, nel rispetto e in osservanza delle specifiche indicazioni previste in relazione

alle componenti merceologiche dei capi.

L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione del vestiario, smarrito, danneggiato o non riparabile per incuria o propria colpa con altro analogo avente le stesse caratteristiche estetiche e merceologiche.

Non essendo possibile quantificare le necessità annue di tale servizio, in quanto realizzabile solo in casi straordinari (rottura dell'attrezzatura in dotazione del servizio lavanderia, assenze impreviste del personale, ec.) la quotazione del servizio dovrà essere effettuato con le sotto indicate modalità:

- biancheria personale degli ospiti: prezzo al chilogrammo;
- divise del personale: prezzo al chilogrammo.

17) PUNTI DI RITIRO/CONSEGNA DEI BENI

I punti di ritiro della biancheria sporca e la consegna della biancheria piana e confezionata pulita e degli altri effetti lettereschi dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- per l'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" con sede in Tolmezzo – punto di raccolta e consegna: area lavanderia accessibile dell'ingresso di Via Carnia Libera;
- per l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" con sede in Villa Santina – ingresso fornitori Via Stati Uniti d'America, accesso in struttura con punto di raccolta e consegna da individuare in sede di avvio del servizio.

18) MOVIMENTAZIONE: RITIRO, CONSEGNA, TRASPORTO

Nel concetto di movimentazione rientra l'insieme di tutti i servizi di ritiro/riconsegna/trasporto della biancheria piana e confezionata, bianca o colorata, di qualsiasi tipo essa sia.

La movimentazione esterna consiste nell'effettuazione, con mezzi idonei, dei trasporti necessari tra la sede delle Aziende e lo stabilimento di ricondizionamento (lavanderia), previa emissione di documento di trasporto riportante in modo analitico le consegne. Tutte le operazioni di ritiro della biancheria sporca, consegna di quella pulita e trasporto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e con gestione a proprio rischio. In particolare il processo di movimentazione della biancheria piana e confezionata si articola nelle seguenti fasi e comprende i seguenti oneri a carico dell'Appaltatore:

- ritiro dei carrelli contenenti i sacchi di biancheria piana e confezionata sporca dal punto di raccolta segnalato dalle Aziende (vedi articolo 17);
- consegna dei carrelli contenenti la biancheria piana e confezionata pulita direttamente nel punto di raccolta (vedi articolo 17);
- messa a disposizione di tutti i carrelli/contenitori necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita;
- messa a disposizione di una bilancia digitale presso la Struttura di Villa Santina per consentire la pesatura della biancheria sporca prima del ritiro da parte dell'Appaltatore;
- fornitura dei sacchi in PVC monouso per la raccolta della biancheria sporca, di colore diverso e chiusi con apposito laccio;
- trasporti di andata e ritorno dallo stabilimento di lavanderia ai punti di raccolta delle Aziende.

La finalità da perseguire è quella di garantire che il guardaroba di ciascuna Azienda sia sempre provvisto delle dotazioni/scorte di capi lavati, asciugati, stirati, piegati e confezionati secondo le quantità determinate col progetto di gara, nell'intesa che in corso di contratto e per ragioni di maggior efficienza del servizio, tali quantità potranno essere oggetto di variazioni in aumento o decremento.

L'Appaltatore dovrà garantire il ritiro della biancheria sporca e il rifornimento della biancheria pulita ogni due giorni (lunedì, mercoledì, venerdì) o in giornate diverse secondo gli accordi che verranno concordate con le Aziende in occasione delle festività infrasettimanali.

Per eccezionali motivi possono essere concordate con la Stazione appaltante periodicità diverse a condizione che sia sempre garantita dall'Appaltatore la disponibilità, in ciascuna Azienda, delle dotazioni/scorte di cui all'articolo 3.

Le consegne dovranno essere garantite in presenza di qualsiasi condizione atmosferica e/o di viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione organizzativa interna all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere con personale proprio al carico e/o scarico della biancheria dai predetti automezzi, con consegna e ritiro dei capi dai punti di ritiro delle Aziende e con ogni spesa a proprio carico. Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne o determinati da consegna di biancheria inadatta o non conforme.

L'orario di ritiro e consegna verrà concordato tra le Aziende e l'Appaltatore, prevedendo in linea di massima la seguente fascia oraria:

- entro le ore 08:00 per l'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi";
- entro le ore 09:00 per l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America";

La biancheria sporca verrà inserita negli appositi sacchi - di colore differenziato in funzione della tipologia di capi contenuti. I sacchi, riempiti e accuratamente chiusi a cura del personale della Stazione appaltante, verranno caricati negli appositi carrelli per il trasporto di biancheria messi a disposizione dall'Appaltatore. Il riempimento dei sacchi avverrà da parte del personale dei nuclei senza la necessità di effettuare alcun conteggio capi. Sarà cura dell'Appaltatore rilevare mediante idonea apparecchiatura (tipo metal detector) la presenza di eventuale materiale metallico all'interno dei sacchi di biancheria sporca.

Le Aziende, in ogni caso, si ritengono sollevate da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare alla biancheria o ai macchinari, per la presenza di materiale estraneo tra la biancheria.

L'Appaltatore metterà a disposizione di ogni Struttura i seguenti materiali e attrezzature, necessari per la raccolta della biancheria oggetto di particolari trattamenti di disinfezione:

- sacchi idrosolubili;
- sacchi impermeabili in polietilene di colore rosso;
- contenitori ermeticamente chiusi.

La biancheria infetta verrà raccolta dal personale assistenziale nei sacchi idrosolubili, a loro volta inseriti nei sacchi in polietilene rossi e introdotti in contenitori ermeticamente chiusi, da utilizzarsi esclusivamente per tale finalità e che a loro volta, dopo ogni utilizzo, dovranno essere sottoposti a lavaggio e a disinfezione.

L'Appaltatore è tenuto a fornire i sacchi per la raccolta della biancheria sporca (non infetta) aventi colorazione differenziata o provvisti di banda colorata distintiva in funzione del tipo di biancheria che dovranno contenere. Tali sacchi devono essere in polietilene (o materiali simili) monouso, resistenti, a perfetta tenuta per evitare possibili fuoriuscite di liquidi, a chiusura con laccio o con nodo.

La fornitura dei sacchi idrosolubili e in polietilene e per la biancheria infetta, distribuiti dall'Appaltatore c/o ciascuna Azienda in quantità commisurata ai fabbisogni di biancheria soggetta al lavaggio indicati nel presente capitolato, è considerata a titolo gratuito e comunque compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.

19) CARRELLI

Per la distribuzione della biancheria pulita, per lo stoccaggio e il trasporto della biancheria sporca, l'Appaltatore dovrà utilizzare appositi carrelli da trasporto tipo "roller" per il pulito e per lo sporco carrelli/contenitori in alluminio chiusi portabiancheria sporca. Tali carrelli dovranno avere 4 ruote di cui 2 fisse e 2 piroettanti, essere robusti, resistenti, leggeri e maneggevoli, realizzati in acciaio inox o materiali inerti e avere dimensioni di cm.70x80x180H circa e comunque essere compatibili con il decoro e le caratteristiche delle strutture; dovranno inoltre avere almeno 3 pareti e fondo chiuso ed essere provvisti, durante lo stoccaggio ed il trasporto dello sporco, di idoneo sacco di contenimento onde evitare la dispersione di liquidi e materiale biologico.

Tutte le attrezzature, compresi gli automezzi, dovranno essere quotidianamente lavate e disinfettate; di tali trattamenti la ditta dovrà fornire apposita attestazione alle Aziende. Il percorso dei carrelli utilizzati per il trasporto dello sporco deve prevedere obbligatoriamente il passaggio in zona lavaggio e disinfezione presso lo stabilimento/lavanderia dell'Appaltatore prima dell'utilizzo per la consegna del pulito.

Per ragioni di maneggevolezza da parte del personale interno, i roller o i carrelli a pieno carico non dovranno superare i 100 Kg. I roller/carrelli inoltre dovranno essere dotati di etichetta esterna riportante il peso della loro tara, peso da aggiornare in caso di eventuali manutenzioni che apportino variazioni alla tara.

La fornitura dei carrelli per la movimentazione della biancheria è considerata a titolo gratuito e comunque compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.

I carrelli utilizzati per la movimentazione interna alle Aziende dovranno essere dotati di adeguati sistemi di segnalazione visiva (segnalazioni luminose conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XXIX del D.Lgs. 81/08), ruote antirumore e/ammortizzatori, sistema di bloccaggio delle ruote per lo stazionamento e targa identificativa. I carrelli destinati alla movimentazione ed al deposito della biancheria sporca e pulita dovranno essere differenziati mediante codice colore.

20) SANITIZZAZIONE

Gli interventi di sanitizzazione sui carrelli e sugli automezzi devono essere segnalati tramite etichetta indicante la data e l'ora dell'intervento stesso. Per quanto riguarda gli automezzi, l'Appaltatore dovrà indicare

il punto in cui sarà apposta la suddetta etichetta, che dovrà essere facilmente individuabile. Gli automezzi e i carrelli per la movimentazione degli articoli puliti privi di etichetta attestante l'avvenuta sanitizzazione non saranno considerati igienicamente idonei all'espletamento del servizio.

Le procedure di periodica pulizia e disinfezione degli automezzi e dei contenitori (carrelli, ecc) dovrà essere effettuata con modalità descritte dall'Appaltatore nella propria offerta, nel rispetto di quanto disciplinato nel presente capitolato.

21) REQUISITI DEGLI STABILIMENTI

Per l'espletamento del servizio l'Appaltatore potrà avvalersi degli stabilimenti che riterrà più opportuni, purché ne abbia la piena disponibilità per tutta la durata dell'appalto e sia in regola con quanto previsto dal presente Capitolato; l'organizzazione e l'uso delle diverse sedi dovrà essere dichiarato nell'offerta tecnica.

Il servizio deve essere effettuato presso stabilimenti in regola con le vigenti normative di legge e in possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dalle autorità territorialmente competenti, con riferimento all'esercizio degli impianti, all'agibilità dei locali, al trattamento e scarico delle acque reflue, alle emissioni inquinanti, alla prevenzione incendi. In caso di necessità possono essere utilizzati più stabilimenti produttivi, purché in regola con quanto previsto dal presente capitolato. Gli impianti di lavaggio della ditta devono essere dotati di sistemi di depurazione delle acque secondo le norme vigenti in materia nonché consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la disinfezione della biancheria e dei capi in genere.

Gli stabilimenti devono essere forniti di aree e percorsi separati per la biancheria sporca e per la biancheria pulita in maniera tale da evitarne in ogni fase del processo di lavaggio la commistione. L'area adibita allo stoccaggio di biancheria sporca e di quella oggetto di trattamenti particolari di disinfezione ed al suo caricamento nelle macchine di lavaggio deve essere completamente isolata, tramite strutture fisse e compatte e separata fisicamente dai locali adibiti alla cernita, allo stiro ed imballaggio della biancheria pulita onde evitarne la commistione. La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti, controllando le procedure di lavorazione con eventuali prelievi di campioni dei prodotti utilizzati

22) MEZZI DI TRASPORTO

Il trasporto della biancheria sporca e di quella pulita deve essere effettuato con mezzi:

- idonei rispondenti alla legislazione in materia,
- dei quali l'Appaltatore ha la piena disponibilità;
- di dimensioni appropriate per consentire l'agevole accesso alle Strutture (da verificare in loco);

Non è ammesso il contemporaneo trasporto di biancheria sporca e pulita se il mezzo non è appositamente attrezzato mediante individuazione di due apposite zone di carico dell'automezzo, ermeticamente separate e aventi accesso distinto direttamente dall'esterno.

Il trasporto di biancheria pulita (nuova o ricondizionata) su contenitori (carrelli etc...) o aree di carico di automezzi che abbiano trasportato biancheria sporca potrà essere effettuato solo se si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione.

L'Appaltatore deve garantire, a mezzo di adeguata documentazione, l'igienicità e la disinfezione quotidiana dei mezzi adibiti al trasporto e delle zone di carico della biancheria pulita.

Gli addetti al trasporto devono in qualsiasi momento permettere agli incaricati della Stazione appaltante il controllo del vano di carico.

La Stazione appaltante si intende sollevata da ogni responsabilità dovuta all'uso degli automezzi per danni eventualmente causati o subiti dagli stessi o dalle persone incaricate del trasporto durante l'esecuzione del servizio.

23) PERDITE O ROTTURE DI BIANCHERIA, SOSTITUZIONE PER USURA, TUTELA DA PARTE DELL'APPALTATORE DEL PROPRIO PATRIMONIO

L'Appaltatore, nell'ambito di un'alea pari al 10% della dotazione iniziale e con riferimento ad ogni anno d'appalto, non potrà avanzare alcuna pretesa per l'eventuale perdita di biancheria piana e confezionata, rotture o deterioramento della stessa che dovranno essere comprese nel prezzo di aggiudicazione, fatta salva la possibilità della ditta, a seguito di contraddittorio con le Aziende, di richiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui riesca a dimostrare che l'ammanco o il danneggiamento irrimediabile del capo sia stato determinato dall'uso improprio, imputabile al personale che opera nelle Aziende. In tale ipotesi, l'entità del

risarcimento del capo verrà definita in relazione allo stato di uso e al valore commerciale del capo. In merito si ribadisce che è fatto divieto al personale della Stazione appaltante di utilizzare i capi al di fuori dei luoghi e delle attività a cui il personale stesso è preposto in funzione del contratto di lavoro o di appalto intercorrente con la Stazione appaltante; il personale inoltre è tenuto ad operare affinché non sia fatto un uso improprio del capo tale da arrecare danni irreparabili allo stesso.

I capi di biancheria piana e confezionata che per normale usura risultassero non più idonei saranno tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore ha la facoltà di porre in atto, in accordo con le Aziende, misure idonee alla salvaguardia del proprio patrimonio di biancheria e attrezzature (es. inventari periodici) non esclusa la etichettatura con scritte personalizzate della biancheria (o altra marcatura con speciali contrassegni) purché apposta in modo non immediatamente visibile od in forma discreta in particolare sulle lenzuola e federe. Ogni concorrente deve illustrare, nella relazione tecnica presentata in sede di gara, il sistema di controllo (anche informatizzato) eventualmente adottato al fine di monitorare i capi di biancheria e quindi evitare qualsiasi inconveniente legato all'ammacco degli stessi.

24) RISERVA DI MODIFICAZIONI DEL SERVIZIO

La Stazione appaltante si riserva di apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento del servizio al fine del raggiungimento di una maggiore efficacia riferita agli aspetti igienici ed organizzativi, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri e i costi produttivi delle prestazioni.

25) ASPORTAZIONE FINALE DELLE DOTAZIONI A NOLEGGIO

Il termine del contratto di appalto tutta la biancheria piana e confezionata fornita dall'Appaltatore in noleggio ed i contenitori di proprietà dello stesso utilizzati nell'appalto dovranno essere ritirati a cura e spese dell'Appaltatore. In ogni caso i tempi e le modalità di ritiro della biancheria piana e confezionata dovrà essere concordato preventivamente con la Stazione appaltante al fine di facilitare il subentro del nuovo soggetto affidatario ed evitare possibili disguidi o carenze nel servizio.

26) CAMPIONATURA

Con l'offerta le Ditte partecipanti alla gara dovranno far pervenire, nei modi e nelle quantità indicate all'articolo 20 del Disciplinare di gara, una campionatura minimale (corredata dalle relative schede tecniche e dal campionario colori e fantasie disponibili ove richiesto) dei capi di biancheria piana e confezionata. Relativamente alla ditta risultata aggiudicataria, tutti i capi campionati e comunque prescelti resteranno depositati, sino al termine del contratto, presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" al fine di verificarne la loro rispondenza con le forniture che avverranno in corso d'appalto. I campioni nuovi dovranno aver subito n. 5 lavaggi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre la campionatura presentata ad ulteriori lavaggi. Tali campioni non potranno essere fatturati ed ogni campione prescelto, dopo l'aggiudicazione, dovrà riportare la timbratura dell'Appaltatore in maniera indelebile.

La campionatura s'intende ceduta a titolo gratuito e non sarà pertanto restituita, nemmeno parzialmente, ai non aggiudicatari.

27) ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redigendo un apposito verbale in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore.

PARTE II: PERSONALE E NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

28) PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare sin dalla data della consegna del servizio, il nominativo (completo

di tutte le generalità) del **Responsabile tecnico del servizio**, ed anche i recapiti telefonici e di posta elettronica.

Il Responsabile tecnico del servizio deve essere in possesso di una documentata qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e comprovata esperienza in igiene, gestione delle risorse umane ed organizzazione del lavoro nel settore oggetto della gara.

L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità dello stesso Responsabile tecnico mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dall' Appaltatore, al fine di intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi.

Il Responsabile tecnico deve avere la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali garantendo la qualità del servizio e mantenendo rapporti improntati a collaborazione con gli esecutori del contratto di entrambe le Aziende.

In particolare il Responsabile tecnico deve svolgere il compito di programmare, controllare, intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni ed inoltre dovrà garantire la qualità del servizio nel suo complesso.

Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all' Appaltatore.

Le comunicazioni al Responsabile tecnico del Servizio avverranno esclusivamente per iscritto per mezzo fax o e-mail.

L'Appaltatore è comunque tenuto a comunicare il nominativo ed il recapito di almeno un sostituto che assuma automaticamente compiti e responsabilità del Responsabile tecnico in caso di irreperibilità, anche temporanea, del medesimo.

I relativi costi si intendono compresi nel prezzo unitario complessivo proposto per ogni singola tipologia di servizio e quindi non imputabile direttamente all'Azienda.

L'Azienda si riserva, in ogni momento, di valutare la gestione dell'Impresa aggiudicataria attraverso l'osservazione del lavoro, controlli a campione, etc., nonché di convocare riunioni con i responsabili o rappresentanti dell'Impresa stessa.

Inoltre le Aziende, attraverso i loro referenti tecnici (direttore di esecuzione, coordinatori, ecc.) monitoreranno il funzionamento dei servizi oggetto dell'appalto nonché il livello qualitativo.

L'Appaltatore deve inoltre istruire i propri dipendenti incaricati del ritiro e della consegna della biancheria affinché:

- osservino diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le strutture e si attengano alle disposizioni ed alle direttive eventualmente impartite dalle Aziende, tese a disciplinare gli accessi, il lavoro e la vita nelle strutture residenziali;
- rispettino tutte le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene e sicurezza sul lavoro;
- comunichino immediatamente alle Aziende qualunque evento imprevisto dovesse accadere nell'espletamento dell'appalto;
- rispettino l'obbligo del divieto di fumo e del divieto di utilizzo di telefoni cellulari personali durante l'orario di servizio;
- provvedano alla consegna delle cose ritrovate;
- osservino il segreto d'ufficio su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, e/o non divulgino fatti o notizie su circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti e dei servizi, dei quali abbiano avuto conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Le Aziende si riservano la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio degli addetti che:

- adottino dei comportamenti che mettano in discussione la credibilità organizzativa e gestionale delle Aziende;
- durante l'orario di lavoro non rispettino i dettami del presente punto e/o che si intrattengano indebitamente con gli ospiti, o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione aziendale, sul proprio personale o altro.

29) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto anche se

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Non è ammessa l'applicazione del cosiddetto "contratto convenzionale", neppure da parte di aziende cooperative che abbiano sede in territori ove questo è previsto e normato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore è tenuto:

- all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;
- alla presentazione quale allegato alle fatture mensili, del DURC. In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta non si procederà alla liquidazione delle fatture relative al mese di riferimento.

Le Aziende potranno richiedere, in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola e del foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato con un RTI di tipo orizzontale formato da operatori economici che garantiscono lo stesso servizio, detti operatori devono garantire condizioni contrattuali omogenee.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra le Aziende procederanno alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

30) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Impresa aggiudicataria deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalle Aziende.

I contenuti della formazione teorico - pratica dovranno rispondere ai seguenti obiettivi operativi:

- acquisire concetti e conoscenze sui processi e sulle metodologie di lavoro nel rispetto delle specifiche tecniche e delle prescrizioni in ambiente socio-sanitario;
- conoscere i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. In particolare il personale dovrà essere formato in merito alle procedure di intervento riguardanti la sequenza detergenza/disinfezione, la procedura di decontaminazione, il corretto utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione adeguati alle situazioni di rischio e sulla raccolta di sostanze e/o preparati pericolosi;
- conoscere, utilizzare e gestire correttamente le attrezzature ed i prodotti in ambiente socio-sanitario con riferimento particolare alle indicazioni e modalità d'uso ed alle norme di sicurezza;
- procedure e sistemi di autocontrollo;
- procedure e normativa ambientale.

L'Impresa aggiudicataria deve:

- trasmettere alle Aziende, annualmente, una relazione sui corsi effettuati;
- indicare nel progetto tecnico un piano di formazione per tutta la durata del contratto che dovrà contenere gli argomenti, il numero di ore previste per la formazione di base e periodica del personale, il profilo professionale dei docenti che saranno impiegati e il periodo orientativo di svolgimento;
- fornire il calendario dei corsi e dovrà dare evidenza documentale del programma di formazione, il registro delle presenze e le verifiche finali, circa le attività didattiche svolte e il personale che le ha frequentate.

31) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo all'Appaltatore, per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

PARTE IV: ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO

32) COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO TECNICO-CONTABILE

L'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante è svolta dal Direttore dell'esecuzione ed è finalizzata ad assicurare la regolare esecuzione del servizio nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel presente capitolato e alle condizioni migliorative eventualmente contenute nell'offerta;
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui al paragrafo 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

33) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del contratto (di seguito "RUP").

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 31 (funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto)

Il Direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento e le relazioni, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

34) ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO DELLA QUALITA' EROGATA E RISULTATI ATTESI

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a sue spese, controlli batteriologici almeno semestralmente e comunque su richiesta della Stazione appaltante sui capi trattati. Tali controlli devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato e i certificati dovranno essere inviati semestralmente alla Stazione appaltante.

Per la valutazione degli effetti del processo attuato la ditta dovrà dichiarare i risultati attesi e gli standard qualitativi e quantitativi di riferimento in ordine, a titolo esemplificativo, alle seguenti prove:

- verifica del:
 - ph residuo;
 - del tasso di umidità residuo;
 - della percentuale di sporco residuo;
 - della quantità dei candeggianti residui sui capi trattati;
 - del grado di depurazione delle acque effettuato;
 - dell'addolcimento delle acque;
 - della presenza nelle acque di residui ferrosi in grado di danneggiare i capi trattati;
 - dell'ingiallimento dei tessuti;
 - dell'avvenuto risciacquo;
 - dei coefficienti di riduzione decimale di specifici ceppi microbici per poter valutare l'efficacia dei cicli di lavaggio eseguiti, etc.
- ricerca dei residui di incrostazioni organiche e dei tensioattivi;
- controllo dei cicli di lavorazione e di lavaggio anche presso gli stabilimenti di lavorazione così come

descritti in offerta tecnica, anche in ordine alla identificazione dei valori riscontrati in relazione a quelli offerti dalla ditta in merito a:

- concentrazione dell'alcalinità;
- ph residuo;
- concentrazione ossigeno;
- cloro attivo;
- temperature;
- flussi delle acque;
- neutralizzazione;
- presenza di ceppi microbici significativi;
- acque di risciacquo;
- controllo dei prodotti trattati riguardanti:
 - la rimozione dello sporco, disinfezione, durata della biancheria, ecc.;
 - i candeggianti residui;
 - il ph residuo;
 - il grado di umidità residuo;
- controllo sulla biancheria resa che presenti anomalie;
- grado di polimerizzazione;
- grado di ossicellulose;
- grado di idrocellulose;
- grado di bianco;
- grado di solidità del colore;
- controlli microbiologici sulle acque di lavaggio (es. sulle acque di risciacquo).

35) CONTROLLI E CONTESTAZIONI DI NON CONFORMITA'

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni richieste o presupposte dal presente capitolato, anche presso lo stabilimento dell'Appaltatore.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti sia dal Capitolato speciale che dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare che gli articoli consegnati siano in buono stato di confezione e manutenzione, ben lavati, asciugati e stirati ed immuni da difetti che possano compromettere il loro uso, la funzionalità ed il decoro.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di controllare che i capi siano immuni da vizi e difetti che possano compromettere in tutto o in parte l'utilizzo e la funzionalità dei medesimi, nonché il decoro personale, rifiutando di prendere in carico i capi che non corrispondano ai requisiti richiesti.

Tutti gli articoli forniti in noleggio potranno essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio eseguite presso laboratori pubblici o privati autorizzati per accertare la rispondenza dei materiali a quanto richiesto.

Tutte le partite di capi e articoli non conformi saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Appaltatore, fatta salva ed impregiudicata l'applicabilità di penale e la richiesta di risarcimento di eventuali danni, compresi i costi relativi all'esecuzione delle prove di laboratorio.

Gli esecutori del contratto delle Aziende vigileranno costantemente sul servizio effettuando anche specifici sopralluoghi presso lo stabilimento della ditta, senza alcun preavviso, per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, le procedure e modalità di lavorazione impiegate e prelevare campioni dei prodotti utilizzati.

In particolare i controlli possono riguardare:

- modalità di lavaggio, stiro e asciugatura della biancheria, piana e confezionata;
- tipologia dei prodotti utilizzati per il lavaggio;
- individuazione di macchie, umidità, odore e residui in genere;
- qualità e stato di usura della biancheria a noleggio;
- conformità della confezione e delle caratteristiche merceologiche del prodotto consegnato;
- quantità di biancheria consegnata, giorni, orari, modalità di consegna e di prelievo;
- modalità di trasporto;
- controlli effettuati sul processo di lavaggio e disinfezione locali, attrezzature in genere, automezzi;
- conformità degli stabilimenti a norme di legge.

In particolare la Stazione appaltante effettua appositi e periodici controlli allo scopo di verificare la consistenza quantitativa di biancheria piana nel "guardaroba" sulla base del volume indicato all'articolo 7 e nel progetto di gara. Nel caso in cui venisse riscontrata una riduzione rispetto agli standard richiesti la ditta è

obbligata all'immediato reintegro fino a concorrenza della quota stabilita.

Ogni eventuale non conformità rilevata dalla Stazione appaltante sarà tempestivamente notificata e segnalata all'Appaltatore il quale, entro il termine perentorio in essa indicato, dovrà dimostrare di risolvere quanto contestato mediante l'evidenza oggettiva di tutte le operazioni, atti o documenti comprovanti l'adeguamento agli standard di prestazione richiesti dalla Stazione appaltante e prescritti dal presente Capitolato speciale. L'inottemperanza totale o parziale a quanto prescritto dal presente articolo potrà comportare l'applicazione di penale e la risoluzione del contratto secondo le modalità indicate ai punti 53 e 54.

36) VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la Stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'Appaltatore;
- il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- il verbale del controllo definitivo;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di verifica di conformità.

È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

PARTE V: DISCIPLINA CONTRATTUALE ED ECONOMICA

37) FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto con l'Appaltatore del servizio sarà stipulato nella forma di scrittura privata con firme digitali.

Sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria:

- tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente;
- le imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle Aziende;
- tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei

documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione appaltante, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

A titolo indicativo le suddette spese si quantificano in Euro 2.500,00, oltre le spese di registrazione e valori bollati.

38) AVVIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio al servizio.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; in caso contrario, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione ed approvata dal RUP nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

La succitata diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo ove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'Appaltatore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'esecuzione e firmato dall'Appaltatore. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da assolvere, le modalità ed i tempi di

realizzazione e le relative penalità in caso di inadempimento.

39) VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle Imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile unico del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del DLgs. 50/2016.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione coadiuva il Responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9 del Codice.

40) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

Il Direttore dell'esecuzione fornisce al Responsabile unico del procedimento l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, D.lgs. 50/2016.

Il Direttore dell'esecuzione propone al Responsabile unico del procedimento le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle Aziende.

In caso di modifiche contrattuali non autorizzate il Direttore dell'esecuzione fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2018, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 D.lgs. 50/2016.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- raggugiandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore, e approvati dal Responsabile unico del procedimento.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, le Aziende possono ingiungere

l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al Responsabile unico del procedimento.

41) TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al Responsabile unico del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

42) ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

43) CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La contabilizzazione delle prestazioni avverrà come segue:

- a) prezzo unitario alla consegna del pulito, per il ricondizionamento delle divise del personale, dei guanciali, delle coperte e dei copriletti di proprietà della Stazione appaltante;
- b) prezzo per Kg. al ritiro dello sporco della biancheria piana a nolo e da sottoporre a ricondizionamento e movimentazione;
- c) prezzo per Kg. al ritiro dello sporco della biancheria personale degli ospiti e delle tende di proprietà della Stazione appaltante.

I summenzionati prezzi devono essere contabilizzati separatamente in relazione al servizio erogato in favore:

- dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi";
- dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America".

44) PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito della redazione dei Documenti contabili e dietro presentazione di regolare fattura da presentare distintamente per le due Aziende con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro il giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento l'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare ai Direttori dell'esecuzione del contratto delle due Aziende le schede di rendiconto attestanti l'assolvimento dei relativi obblighi contrattuali. Le schede dovranno evidenziare le quantità (unità o chilogrammo) per ogni servizio effettuato e la tipologia di biancheria (es. lenzuola, federe, traverse, ecc.) per tutto l'arco del mese.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell'offerente e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento è redatta a cura dei Direttori dell'esecuzione del contratto la contabilità relativa alle prestazioni effettivamente rese ed emesso il conseguente certificato di pagamento; solo successivamente la ditta potrà emettere regolare fattura distinta per le due Aziende per l'importo indicato dal Responsabile unico del procedimento nel certificato di pagamento.

L'Impresa pertanto, presenterà fatture mensili posticipate con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").

Successivamente all'aggiudicazione saranno comunicati all'Impresa da parte delle Aziende, gli elementi da inserire obbligatoriamente nella fatturazione elettronica.

Le Aziende provvederanno al pagamento entro i successivi 30 giorni.

Qualora le prestazioni dovessero rimanere sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo l'accertamento della regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Aziende di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Le Aziende declinano ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

In caso di violazioni contrattuali o in presenza di altri oneri o rimborsi dovuti dall'Impresa aggiudicataria, le Aziende, previa comunicazione motivata, hanno la facoltà di operare, a compensazione, adeguata ritenuta all'atto della liquidazione delle fatture.

45) PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016.

In tale occasione le Aziende provvederanno alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

46) RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui le Aziende non rispettino i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

47) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Egli è tenuto altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore, con la firma del presente capitolato, si impegna a comunicare alle Aziende gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

48) CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

49) DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa aggiudicataria, se non è

disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato dal presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

50) SEGRETO D'UFFICIO E PRIVACY

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Il summenzionato obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto ad eccezione per i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

51) CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Generale e dal Codice Integrativo approvati dalle Aziende nel tempo vigenti, la cui violazione può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. I codici sono permanentemente pubblicati nelle Home Page dei siti istituzionali www.aspcarnia.it e www.aspstatiuniti.it.

52) DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

Le Aziende sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto: sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone o a cose dell'Appaltatore, saranno sempre a carico dello stesso. Per questo motivo, l'esecutore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Azienda) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni ai servizi effettuati od alle attrezzature se non in casi di forza maggiore. In tali casi si applica l'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; l'Appaltatore dovrà istruire il proprio personale in modo da evitare danni di qualsiasi genere alle persone, rotture e danni a beni immobili o mobili per i quali la ditta risponderà direttamente.

L'Appaltatore sarà comunque ritenuto responsabile di qualsiasi danno che venisse causato agli ospiti, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda, nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale o dai propri mezzi nel corso dell'espletamento dell'appalto ed in conseguenza dello stesso.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto alla presenza del Supervisore dei servizi; i dati accertati saranno trasmessi all'Appaltatore che provvederà alla riparazione a proprie spese.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nell'atto di notifica, le Aziende si intendono autorizzate a procedere direttamente, a danno dell'Impresa, trattenendo l'importo sulle fatture di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest'ultimo caso l'appaltatore è obbligato all'immediato reintegro di detta garanzia.

A garanzia di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 16 dello Schema di contratto, l'Appaltatore dovrà dotarsi di

un'idonea copertura assicurativa per rischi derivanti da responsabilità civile del proprio personale verso terzi - con copertura per danni a persone, cose o animali, anche di sua proprietà, e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali - valida per tutto il periodo contrattuale, con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00 di euro) unico per RCT e € 10.000.000,00 (dieci milioni/00 di euro) per sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per persona infortunata per RCO. La polizza dovrà espressamente prevedere che sono considerati Terzi:

- le Aziende pubbliche di servizi alla persona, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e subordinati;
- gli ospiti accolti nei servizi erogati nelle Strutture, i loro parenti e visitatori;
- i volontari e le persone che accedono alle Strutture e svolgono attività autorizzata in forza di atti convenzionali stipulati tra le Aziende pubbliche di servizi alla persona con altri soggetti pubblici;
- le altre ditte e loro operatori che svolgono attività autorizzata all'interno delle Strutture.

La società assicuratrice dovrà obbligarsi a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai servizi da esso prestati, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione deve essere valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

L'esistenza della polizza sopra citata non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza, con relativa quietanza di pagamento, dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto, con riserva, in caso di ritardo ingiustificato e grave, di poter dar luogo alla decadenza dell'affidamento con conseguente incameramento della cauzione provvisoria. Analogamente per i premi di rinnovo, dovrà essere trasmessa dichiarazione di avvenuto pagamento degli stessi alle relative scadenze.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione della polizza stessa.

In quest'ultimo caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l'incarico alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'Appaltatore o di indire nuova gara.

Nel caso che l'Appaltatore sia un **raggruppamento di imprese di tipo orizzontale** le coperture assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutte le imprese associate, con unica polizza, valida ed efficace per tutto il raggruppamento.

53) PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse.

Pertanto, l'appaltatore, in nessun caso e per nessun motivo, può sospendere o abbandonare di propria iniziativa l'erogazione dello stesso, neanche nell'ipotesi in cui dovessero sorgere contrasti o controversie con le Aziende.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, la Stazione appaltante potrà senz'altro sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste dal presente Capitolato.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell'adempimento degli oneri fissati nel presente Capitolato, inosservanza di leggi o di regolamenti, la Stazione appaltante ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio, qualora l'appaltatore, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro 24 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato alle Aziende in dipendenza dell'inadempimento.

Al verificarsi delle seguenti inadempienze saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie per ciascun evento, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Riferimento Art. capitolato	Penale
a) Ritardo nell'attivazione del servizio	37	200,00 per ogni giorno di ritardo
b) Ritardo nel ritiro, consegna della biancheria	18	€ 200,00 al giorno
c) Mancato ritiro di articoli infetti o potenzialmente infetti entro le 24 ore	11	€ 700,00 al giorno
d) Movimentazione e/o trasporto della biancheria effettuati non in conformità di prescrizioni	18/19/20/22	€ 250,00 per ciascun evento contestato
e) Trattamento o confezionamento della biancheria con modalità o materiali che non garantiscono adeguate condizioni igieniche	9/10/11/13	€ 150,00 per ciascun evento contestato
f) Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con la Stazione appaltante	18	€ 300,00 al giorno
g) Riduzione della dotazione di biancheria in noleggio per colpa dell'Impresa	7	Da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 300,00 al giorno
h) Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche merceologiche minime fissate nel Capitolato e/o offerte in sede di gara	6	€ 300,00 per ogni tipologia di articolo + € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione
i) Non idoneità del trattamento di ricondizionamento del capo di biancheria (disinfezione, lavaggio, stiratura, piegatura e sterilizzazione) che non garantisce i requisiti prestazionali previsti dall'uso a cui è destinato	9	€ 250,00 per ogni evento contestato
j) Riconsegna di capi di biancheria non pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia (umidi o con presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti) fatta salva l'immediata sostituzione	9/13	€ 250,00 per ogni evento contestato
k) Riconsegna di capi di biancheria con elementi estranei (peli, capelli, ecc.) macchiati o ombreggiati ovvero con imperfette condizioni igieniche, con aspetto indecoroso, maleodoranti o con presenza di piegature, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, muffa, strappi, mancanza di bottoni, ecc.	11/15	€ 100,00 per ogni evento contestato
l) Utilizzo di attrezzature non idonee (carrelli e automezzi)	19/22	€ 300,00 per ogni evento contestato
m) Utilizzo di sacchi di colore diverso non idonei per il ritiro della biancheria sporca o infetta	18	€ 100,00 per ogni evento contestato
n) Mancato rispetto del termine a porre rimedio ad una inadempienza	53	€ 200,00 al giorno
o) Interruzione del servizio	53	€ 500,00 al giorno
p) Mancato rispetto delle condizioni contrattuali, normative, retributive, contributive e assicurative nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei socio-lavoratori	28	€ 100,00 per ogni dipendente/socio lavoratore impiegato
q) Mancata formazione	30/31	€ 100,00 per ogni dipendente/socio lavoratore impiegato
r) Mancato rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e privacy	50	€ 1.000,00 per ogni singolo evento

s) Mancato rispetto delle direttive impartite dall'esecutore del contratto	36	Da € 500,00 a € 2.000,00 per singolo evento
t) Mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza	31	Da € 100,00 e € 700,00 per singola inosservanza

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti procedure:

- la Stazione appaltante contesta il fatto all'Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- l'Appaltatore, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- la Stazione appaltante valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta.

In caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione appaltante provvede a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà di avvalersi della facoltà di incamerare anche parzialmente la fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

54) GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Riferimento Articolo
Violazione (almeno due volte) sul mancato rispetto delle condizioni contrattuali, normative, retributive, contributive e assicurative nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei socio-lavoratori	28 Capitolato
Violazione (almeno due volte) delle disposizioni in materia di privacy	50 Capitolato
Mancato avvio dell'esecuzione del contratto	1/37 Capitolato
Subappalto non autorizzato	12 Disciplinare
Cessione di contratto ad altro soggetto	59 Capitolato
Violazione (almeno due volte) sul mancato rispetto delle norme di sicurezza	31 Capitolato
Esito negativo, per almeno due volte nel semestre, delle verifiche e controlli di conformità	35/36 Capitolato
Interruzione non motivata e autorizzata del servizio	37 Capitolato
Non rispondenza dei servizi effettuati alle verifiche di contratto per almeno due volte nel semestre	Articoli parte I Capitolato

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, oltre a quelle indicate nell'art. 108 e seguenti del Codice degli appalti la Stazione appaltante seguirà la procedura disciplinata negli articoli suddetti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

55) RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla Stazione appaltante con motivata documentazione, per iscritto, mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di

riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

56) OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

57) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile:

- a) dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di servizio di lavaggio industriale ed uso di detersivi;
 - b) di ogni danno arrecato alla Committenza od a terzi nell'espletamento del servizio, rimanendo pertanto sollevata la Stazione appaltante da ogni pretesa risarcitoria;
 - c) di qualunque danno che possa derivare in conseguenza della inidonea esecuzione del servizio;
 - d) del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale
- Esso è tenuto a promuovere tutte le iniziative idonee ad evitare l'interruzione o la sospensione del servizio e a evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali della Stazione appaltante con l'osservanza degli orari prestabiliti.

58) ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI

a) Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed adempimenti:

- la biancheria piana e confezionata da mettere a disposizione per l'appalto nei casi di lavanolo;
- le attrezzature (carrelli grigliati, contenitori chiusi ecc.) e i sacchi utilizzabili all'interno delle strutture per l'esecuzione delle prestazioni affidate in appalto;
- il ritiro, con propri automezzi e proprio personale, della biancheria e vestiario usati/sporchi (eventualmente infetti) e per la consegna di quelli nuovi/ricondizionati;
- obbligo di stipulare specifica polizza assicurativa a garanzia di danni a persone o cose;
- il rispetto del piano di sicurezza delle Aziende di cui al D.L.gs. 81/08.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente il contratto;
- le spese relative alla pubblicazione degli avvisi pubblicati sui quotidiani e GURI in applicazione a quanto disposto dall'articolo 34, comma 35, DL 179/2012 convertito in legge 221/2012.

b) Oneri a carico della Stazione Appaltante:

Spettano alla Stazione appaltante:

- l'individuazione dei locali ove depositare la merce da consegnare e la relativa manutenzione straordinaria e ordinaria dei locali stessi;
- la responsabilità della custodia e corretto utilizzo della merce fornita.
- l'individuazione del Direttore dell'esecuzione cui il Responsabile dell'Appaltatore dovrà interfacciarsi per l'esecuzione del contratto di appalto.

59) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

60) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla Stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati e la stessa si impegna a:

- comunicare le nomine degli incaricati alle Aziende, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali);
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 679/16 UE;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza
- garantire di essere in regola con la normativa relativa al trattamento, conservazione e diffusione dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento 679/16 UE.

Al Responsabile esterno è vietata:

- la produzione di copie dei dati personali e ogni tipo di trattamento non attinente allo scopo dei servizi offerti;
- la diffusione e la comunicazione di dati diversi da quelli previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.

Tolmezzo, 29/04/2019

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Annalisa Faggionato

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 24, del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.)